



COMUNE DI PIAN CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Don Stefano Gelmi n. 31 – Tel. 0364/593820 – Telefax 0364/593899 – cap. 25050
Cod. Fiscale 00641410170 – P.IVA 00574180980

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

TITOLO I

GENERALITA'

ART.1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura e l'allacciamento

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Pian Camuno è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale e Servizio Acquedotti.

Ogni edificio costruito nel territorio comunale deve essere allacciato all'acquedotto.

Ove ciò non fosse possibile, il Sindaco, su parere del responsabile U.S.S.L., autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti da falde profonde e da sorgenti ben protette risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal competente ufficio U.S.S.L..

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dall'esplicita richiesta al competente servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie concimaie, depositi di immondizie e qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal responsabile U.S.S.L.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ART.2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche antincendio o per eventuali contratti basati su bonari accordi intercorsi in passato durante l'esecuzione di opere acquedottistiche interessanti terreni di proprietà privata.

In tal caso verrà comunque verificata l'entità periodica del consumo che dovrà mantenersi entro scaglioni ben definiti, al di sopra dei quali verrà applicata la tariffa a misura.

ART.3 - Tipo di fornitura.

Le forniture si distinguono in:

- a) Forniture per uso pubblico;
- b) Forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Le forniture per uso privato relative ad impianti produttivi (agricoli, artigianali o industriali) non potranno

in nessun caso prevedere l'utilizzo dell'acqua erogata dal civico acquedotto per il funzionamento di impianti di qualsiasi tipo legati al processo produttivo (raffreddamento, lavaggio, abbattimento di polveri ecc.) con la sola esclusione del caso in cui l'acqua sia destinata ad essere utilizzata quale ingrediente in preparazioni destinate al consumo umano (es. panificazione). Nel caso di domande di allaccio di unità produttive di qualsiasi tipo il Comune si riserva pertanto la facoltà di verificare gli usi ai quali l'acqua è destinata e di stabilire il relativo diametro massimo della derivazione e del contatore.

ART.4 - Durata dei contratti di fornitura.

Il contratto di fornitura ha validità di anni uno dalla data della stipulazione e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non venga disdettato nei termini previsti dal successivo art.5.

ART.5 - Modalità per il recesso del contratto di fornitura.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa se non è stato notificato il preavviso di cui innanzi quando altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la stessa concessione.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

ART.6 - Divieto di rivendita dell'acqua.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART.7 - Impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) Gli impianti per pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali;
- e) Le bocche antincendio impiantate sul suolo pubblico;
- f) Le utenze allacciate su impianti o edifici di proprietà comunale.

ART. 8- Prelievi abusivi.

Si considera operazione abusiva e quindi perseguibile a norma di legge:

- a) Prelevare acqua dalle condotte senza previa installazione di apposito contatore;
- b) Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per uso diverso dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impegni domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- c) Prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e di pubblici giardini, nonché di lavaggio di fognatura, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

- d) Prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatori ed abbeveratoi per uso diverso da quello delle destinazioni degli impianti predetti;
- e) Prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento degli incendi.

TITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

Capo I

Norme generali

ART.9 - Diritto alla fornitura

Nelle strade e piazze dotate del servizio acquedotto nell'interno dell'abitato, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi -salvo il diritto di limitare le forniture relative ad unità produttive come indicato al prec. art. 3- ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per l'apertura dell'allacciamento e sul costo delle condotte di cui all'allegato A del presente regolamento.

ART.10 - Norme per le forniture.

Le forniture d'acqua potabile sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari degli immobili o ai legali rappresentanti degli stabili plurifamiliari.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge. Pertanto, nel caso di più utenze con un medesimo contatore, il consumo verrà determinato mediante la suddivisione del consumo totale per il numero degli utenti serviti, ad ognuno dei quali verrà addebitato la relativa quota fissa.

Ogni nuova costruzione in condominio dovrà munire tutti gli appartamenti di apposito contatore, e ciò con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte dell'edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

ART.11 - Domanda di fornitura.

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La richiesta fatta dal proprietario o da chi facente funzione, deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile; quella dell'affittuario, dal nullaosta del proprietario dell'immobile stesso.

ART.12 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata e di quanto stabilito nella tabella A) allegata al presente regolamento.

ART.13 - Norme per l'esecuzione dell'allacciamento.

Spetta al Comune, tramite il proprio incaricato, di determinare il diametro dell'allacciamento e di scegliere il luogo per la derivazione dell'allacciamento stesso.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati.

Le opere di scavo e di ripristino per il posizionamento delle tubature dalla condotta principale alla proprietà privata sono a carico dell'utente mentre il posizionamento del contatore e le operazioni di allacciamento verranno eseguite dal personale autorizzato dal Comune, con costi a carico dell'utente.

Rimane pure a carico dell'utente la fornitura della tubazione dalla condotta principale alla proprietà privata nel caso di derivazione lunghe più di 10 ml (dieci metri);

Prima di dar corso all'allacciamento il Comune ha facoltà di richiedere le modifiche degli scavi eseguiti direttamente dall'utente ovvero il loro approfondimento.

Rimane in facoltà del Comune di non eseguire quegli allacci per i quali non fossero stati eseguiti correttamente gli scavi per la posa della tubazione della derivazione.

ART.14 - Proprietà delle condotte.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART.15 - Verifiche delle condotte.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dell'allacciamento stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, posto sul suolo comunale spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

Per le condotte poste su un suolo privato, l'intervento spetta al comune con spese a carico dei privati.

ART.16 - Voltura dell'utenza.

Nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore col 1° giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

ART.17 - Variazioni delle tariffe e del regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa autorizzazione dell'autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alla pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.18 - Portata garantita.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita del misuratore.

Il Comune ha facoltà di inserire nelle derivazioni un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

ART. 19 - Interruzioni di servizio.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi numeri.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

ART.20 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.

L'utente quindi è responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni e/o sostituzioni.

ART.21 - Uso dell'acqua.

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione del Comune.

ART.22 - Risoluzione di diritto delle concessioni.

La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli artt.28, 30, 42 e 44 del presente Regolamento.

ART.23 - Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e perseguito a norma di legge.

ART.24 - Interventi del Comune per ragioni dell'utente.

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento a titolo di rimborso spese,

dell'importo pari ad euro 20,00.

ART.25 – Fatturazione dei consumi.

I consumi vengono conteggiati secondo le tariffe indicate nell'allegato B) al presente Regolamento.

ART.26 - Tariffe.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) Uso domestico- si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento di piccoli giardini privati.

b) Usi produttivi - si considera destinata ad usi produttivi l'acqua utilizzata per attività industriali-artigianali di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo, comprese attività agricole relative esclusivamente all'allevamento di animali.

c) Uso temporaneo- si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.

Le tariffe di vendita dell'acqua sono fissate nella tabella di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Capo II

Accertamenti dei consumi - eccedenze - modi di pagamento apparecchi di misura

ART.27 - Misura e pagamento dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento delle quote fisse e delle spese di fatturazione.

ART.28 - Pagamenti.

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro la data di scadenza indicata sulle bollette di pagamento.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune si comporterà come segue:

dopo 3 giorni dalla data di scadenza del pagamento si applicherà, oltre al pagamento dovuto, la sanzione di euro 3,00;

dopo il 3° giorno si applicheranno, oltre alla sanzione suddetta ed al pagamento dovuto, gli interessi legali di mora.

dopo 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento, la morosità, inoltre, dà diritto al comune di procedere alla chiusura dell'allacciamento, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso con aggravio di euro 30,00.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivati dalla chiusura dell'allacciamento.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, l'ulteriore spesa di euro 110,00 per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

ART.29 - Tipi degli apparecchi di misura – Quote, nolo e manutenzione.

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso e di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative, al netto dei recuperi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualsiasi manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate nell'allegato C) del presente Regolamento.

ART.30 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di facile accesso agli agenti del Comune.

A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura del Comune ed a spesa dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito di scarico.

Inoltre, ove ciò si renda necessario, sarà installata a monte del contatore, una idonea valvola riduttrice di pressione.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'immediata adiacenza al muro perimetrale di recinzione o al muro perimetrale dell'edificio se posto a confine della strada o di altra proprietà ad uso pubblico, in apposito pozzetto e/o comunque in posizione tale da consentire da parte dell'addetto comunale l'ispezione e la lettura del contatore.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi e misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune e l'utente è direttamente responsabile della sua integrità.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti, i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente e la sospensione immediata ed alla revoca della fornitura.

ART.31 - Guasti agli apparecchi.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere (vedi art.15 del presente Regolamento).

ART.32 - Verbali di posa del contatore.

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore, viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quali sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed

esclusivamente per mezzo dei suo dipendenti.

ART.33 - Rimozione e sostituzione del contatore.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART.34 - Lettura dei misuratori.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

La lettura potrà essere effettuata anche con le modalità dell'autolettura, qualora il Comune lo ritenesse opportuno con il diritto dello stesso di verifiche scaglionate o a campione.

Qualora l'utente non provveda a riconsegnare all'Ufficio Tributi del Comune la cartolina di autolettura debitamente compilata in ogni sua parte, con particolare riferimento all'indicazione dei metri cubi di acqua consumati, l'Ente provvederà a tale rilevazione direttamente con proprio personale, addebitando al contribuente, unitamente al corrispettivo periodico relativo al servizio idrico integrato, un rimborso spese pari ad Euro 11,00 oltre all'IVA nella misura prescritta.

ART.35 - Irregolare funzionamento del contatore.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

In mancanza del valore di raffronto proposto, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART.36 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica, come da nota dell'idraulico comunale

Capo III

Norme per gli impianti interni

ART.37 - Prescrizioni e collaudi.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio

misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente, nonché le spese di scavo ed interro dei pozzetti.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

ART.38 - Installazione delle condutture.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 70 cm dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da apposite guaine a tenuta idraulica convenientemente rivestita contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione.

Se per servire l'utente si dovessero fare tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà avere il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART.39 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.40 - Impianti di pompaggio.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.41 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. E' vietato l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

ART. 42 - Modifiche

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART.43 - Perdite - danni - responsabilità.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Nel caso di guasti dopo il contatore che abbiano causato dispersione di acqua e quindi un elevato consumo, è ammesso un abbuono sulla bolletta sempre che sia dimostrata la buona fede dell'utente che deve tempestivamente comunicare al Comune il guasto verificatosi.

Su richiesta debitamente documentata, potranno essere concessi abbuoni tenuto conto della media dei consumi registrati nei quattro anni precedenti, maggiorato di una penale del 25%.

La differenza può essere rimborsata.

Viene considerato consumo eccezionale il consumo che supera il doppio della media dei consumi degli ultimi quattro anni.

ART.44 - Vigilanza.

Il Comune ha sempre il diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli addetti alla vigilanza hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi misuratori, o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Capo IV

Bocche d'incendio

ART.45 - Bocche di presa

Per le esigenze dei servizi antincendio sono collocate lungo la condotta comunale delle apposite bocche di presa, che possono essere usate esclusivamente dai vigili del fuoco e dagli incaricati del Comune, qualora il Comune stesso disponga di mezzi antincendio.

Bocche d'incendio su richiesta dei privati:

- L'utente che richiede l'installazione della bocca d'incendio pagherà un contributo di euro 80,00+IVA per l'allacciamento, più un contributo fisso annuo dell'importo pari al canone per il consumo minimo garantito (allegato B); dovrà inoltre fornire a sua cura e spese idoneo misuratore di portata, che rimarrà di proprietà comunale;
- L'installazione nella proprietà privata di una bocca d'incendio dà luogo ad un distinto ed autonomo allacciamento alla rete idrica;
- Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste;
- l'utente sarà obbligato a comunicare entro 24 ore l'eventuale utilizzo delle bocche antincendio;
- Il Comune avrà al facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio e di accedere a tal fine anche nelle proprietà private; in caso di diniego dell'accesso si provvederà alla revoca della concessione ed alla chiusura della bocca antincendio.

ART.46 - Uso delle bocche antincendio

In caso di uso delle bocche antincendio l'acqua prelevata sarà fatta pagare solo nel caso di incendio doloso.

Per le bocche munite di misuratore si procederà alla lettura del consumo, mentre per le bocche prive di contatore la misurazione dell'acqua prelevata verrà fatta a calcolo, tenendo conto della portata minima e della durata dell'erogazione rilevata dal sorvegliante centurista.

ART.47 - Sanzioni relative all'uso delle bocche antincendio.

In caso di incendio e per tutta la durata dello stesso i concessionari dovranno chiudere tutte le spine e non potranno attingere acqua sotto pena di multa da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille)

L'utente è direttamente responsabile dell'integrità dei sigilli apposti dal Comune sulla derivazione antincendio, sia che questa sia munita di misuratore che nel caso di vecchia derivazione senza contatore; qualora in seguito a controlli effettuati da parte del personale del Comune, si riscontrassero manomissioni ai sigilli, il responsabile dell'ufficio tecnico provvederà a comminare la sanzione amministrativa dell'importo variabile da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille)

L'apertura delle bocche antincendio, effettuata in qualsiasi occasione diversa dall'incendio senza il consenso del Comune ovvero in mancanza dell'avviso di apertura di cui all'articolo precedente entro i termini indicati, darà luogo all'applicazione di una penale pari al valore di 1.000,00 (mille) metri cubi di acqua alla tariffa base in vigore al momento del fatto, oltre al pagamento dell'effettivo consumo.

Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Comune di interrompere la fornitura e di agire nelle sedi competenti per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa dell'indebito prelievo.

Capo V

Disposizioni varie

ART.48 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da vigili del Comune

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART.49 - Danneggiamenti della rete idrica comunale.

Ogni danneggiamento alla rete idrica comunale, alle vasche e bacini di raccolta causati da persone, imprese o altri devono essere immediatamente segnalati al servizio acquedotti del Comune, che provvederà immediatamente alla sua riparazione anche ricorrendo ad imprese esterne; le spese sostenute ed i danni causati verranno addebitati a chi ha causato il danno, fatto salvo il diritto del Comune di esperire qualsiasi azione, anche dopo il pagamento delle spese, per interruzione di pubblico servizio qualora sia evidente il dolo.

ART.50 - Applicabilità del diritto comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART.51 - Obbligatorietà.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di avere copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Capo VI

Gestione e controllo funzionale

ART.52 - Responsabilità

Tutte le condotte, i manufatti e le apparecchiature che compongono e costituiscono l'intera rete idrica del Comune sono affidati per il controllo e la gestione funzionale esclusivamente all'idraulico comunale, ad al capo dell'Ufficio Tecnico.

ART.53 - Opere di presa.

Tutte le opere di presa, il pozzo artesiano, i serbatoi, le vasche di accumulo ed i pozzetti ove sono installate le apparecchiature di manovra e di controllo dovranno rimanere chiusi da serrature e/o da lucchetti possibilmente con chiave universale. Le chiavi saranno fornite e rimarranno in dotazione solo ed esclusivamente alle persone come sopra individuate.

Una copia delle chiavi sarà depositata presso gli uffici comunali e verrà usata, in caso di emergenza, dai dipendenti o comunque sotto il loro controllo.

ART.54 - Pozzo artesiano.

Il funzionamento del pozzo artesiano è affidato solo ed esclusivamente alle persone indicate dal precedente art. 52, le quali ne programmeranno concordemente il funzionamento manuale secondo le esigenze.

ART.55 - Uso degli impianti.

Per nessun motivo possono accedere agli impianti acquedottistici persone estranee e diverse da quelle indicate, fatta eccezione per i dipendenti dell'Ufficio Tecnico ed i funzionari delle U.S.S.L., Genio Civile, ecc., accompagnati dagli incaricati di cui sopra.

ART.56 - Interruzioni del servizio - Indennizzi.

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio di erogazione dell'acqua derivante da forza maggiore.

Egli è comunque tenuto a dare avviso delle interruzioni che si verificassero all'utenza affinché si possa porvi rimedio.

Capo VII

Divieti e sanzioni

ART.57 - Divieti e sanzioni

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo al servizio dell'acquedotto di accedere ai locali del serbatoio e/o delle vasche di accumulo, di manomettere e danneggiare saracinesche e qualunque parte dell'impianto, di usare e tenere in deposito chiavi di manovra.

E' pure vietato servirsi delle fontane pubbliche oltre il tempo necessario per riempire recipienti, lavare indumenti ed oggetti sporchi presso le fontane non adibite a tale uso, ed applicare congegni atti ad alterarne il funzionamento oppure tubi di gomma per la condotta dell'acqua a distanza per qualsiasi motivo.

Il contravventore è punito con multa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, oltre alla rifusione dei danni.

Per le contravvenzioni commesse dai minorenni, rispondono gli esercenti la patria potestà.

La stessa penalità si applica per ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento, salva l'azione penale nei casi di falsità e frode.

Le contravvenzioni vengono accertate e verbalizzate dall'agente incaricato della sorveglianza.

In caso di irregolarità accertate per la seconda volta si farà luogo alla revoca della concessione, ad opera discrezionale dell'Amministrazione Comunale, contro la quale non saranno ammessi ricorsi né gravami di sorta.

ALLEGATO A)

NUOVI ALLACCIAMENTI:

allaccio di utenza singola con un contatore fino ad un pollice

Euro 160,00 + IVA cadauna

allaccio contemporaneo (*) di tre utenze con contatori fino ad un pollice

Euro 110,00 + IVA cadauna

allaccio contemporaneo (*) di quattro o più utenze con contatori fino ad un pollice

Euro 90,00 + IVA cadauna

(per quattro utenze Euro 360,00. oltre IVA)

allaccio di utenza con contatore da oltre un pollice da valutare caso per caso

Le tariffe indicate sono relative ad allacciamenti con derivazione dalla condotta comunale principale per lunghezza sino a 10,00 ml (dieci metri); nel caso di lunghezza superiore la tariffa indicata non comprende il costo della tubazione, che dovrà pertanto essere interamente fornita dall'utente ovvero rimborsata al Comune al prezzo stabilito dallo stesso.

(*) per allaccio contemporaneo si intende solo e soltanto l'evasione di richiesta di allacciamento da eseguirsi contemporaneamente nello stesso immobile e posizionati sulla medesima derivazione.

SOSTITUZIONE CONTATORI:

Contatore da 1/2 e 1/4 pollice..... **euro 60,00 + IVA**

Contatore da 1 e oltre pollice..... **euro 100,00+ IVA**

SOSTITUZIONE VETRO:

Costo del vetro..... **euro 30,00 + IVA**

ALLACCIAMENTI PROVVISORI CANTIERIeuro 130,00 + IVA

ALLACCIAMENTI BOCCHES D'INCENDIOeuro 80,00 + IVA

ALLEGATO B)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, restano definiti i seguenti usi:

a) Uso domestico:

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento di piccoli giardini privati:

Tariffa

Fino a 100 mc.	euro 0,0827/mc
Da 101 a 150 mc	euro 0,1550/mc
Da 151 a 300 mc	euro 0,2325/mc
Oltre i 300 mc	euro 0,2583/mc

b) Usi produttivi

Si considera destinata ad usi produttivi l'acqua utilizzata per attività industriali-artigianali di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo:

Tariffa

<u>Fino a 100 mc.</u>	euro 0,0827/mc
<u>Da 101 a 150 mc</u>	euro 0,1550/mc
<u>Da 151 a 300 mc</u>	euro 0,2325/mc
Oltre i 300 mc	euro 0,2583/mc

c) Tariffa per usi zootecnici:

Per gli allevatori e coltivatori in possesso di bestiame (come da schema di risanamento) sono stabilite le seguenti agevolazioni:

Descrizione	Agevolazione
<u>Equini e bovini</u>	mc 15/anno gratuiti pro-capite
<u>Ovini e caprini</u>	mc 3/anno gratuiti pro-capite

d) Allacciamenti per pollai ed attività agricole limitate:

E' prevista la possibilità di concedere allacciamento all'acquedotto per limitate attività (pollai) con consumo massimo di 50 mc/annuo.

Superato tale limite, si applica per i successivi 50 mc., 3 (tre) volte il canone previsto.

Superato tale limite l'utenza viene chiusa.

L'Amministrazione comunale può sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di siccità.

e) Uso temporaneo

Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua destinata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.

Tariffa

Fino a 100 mc.	euro 0,0827/mc
Da 101 a 150 mc	euro 0,1550/mc
Da 151 a 300 mc	euro 0,2325/mc
Oltre i 300 mc	euro 0,2583/cm

f) Bocche d'incendio

Tariffa

Fino a 100 mc.	euro 0,0827/mc
----------------	----------------

g) Altre agevolazioni:

Chiese: esenti i primi 300 mc d'acqua (i canoni di depurazione e fognatura vengono computati e pagati sull'intero consumo)

Case Parrocchiali: esenti i primi 300 mc d'acqua (i canoni di depurazione e fognatura vengono computati e pagati sull'intero consumo)

Oratori: esenti i primi 300 mc d'acqua (i canoni di depurazione e fognatura vengono computati e pagati sull'intero consumo)

Si precisa che la franchigia di cui ai precedenti punti spetta per ciascuna singola utenza.

ALLEGATO C

Sono determinate le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura:

PER OGNI TIPO DI CONTATORE

Quota fissa per utenza.....euro **7,00 + IVA**

Il pagamento del nolo del misuratore viene imputato ad ogni intestatario della bolletta

PER LE SPESE DI BOLLETTAZIONE

Quota fissa quale rimborso spese..... euro **1,55 + IVA**

RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO IDRAULICO PER CHIUSURA PRESA STRADALE

Ogni intervento..... euro **20,00 + IVA**

RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO IDRAULICO PER CHIUSURA PER MOROSITA'

Ogni intervento..... euro **30,00 + IVA**

RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO IDRAULICO DI RIPRISTINO EROGAZIONE DOPO SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Ogni intervento..... euro **110,00 + IVA**

DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO DI VERIFICA DA PARTE DELL'IDRAULICO SU CONTATORE A RICHIESTA DELL'UTENTE (art. 36)

Ogni intervento..... euro **11,00 + IVA**